

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 1
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 1
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 2
ERRATA CORRIGE	» 7
CONVOCAZIONI	» 7

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 8 MARZO 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente TESAURO.*

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 1 (Partito comunista italiano), nel Collegio XXVIII (Catania) per le dimissioni del deputato Pancrazio De Pasquale, la Giunta accerta che il candidato Giuseppe Antonio Bottaro segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

GIUSTIZIA (IV)

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 8 MARZO 1967, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.*

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328);

ARMATO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539);

SANTI: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

La Sottocommissione, dopo la relazione del deputato Reggiani ed interventi del Presidente Breganze, dei deputati Bosisio, Mannironi e Sforza, esprime parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 8 MARZO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GIUNTOLI GRAZIUCCIA ed altri: « Istituzione di un'addizionale dello 0,30 per cento dell'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) in favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del Porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto " Gino Lisa " di Foggia » (3838) (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*).

Su proposta del relatore Helfer, la Commissione delibera, all'unanimità e col consenso del Governo, di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA: « Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto concerne la categoria degli artigiani tassisti » (2981).

Dopo breve illustrazione introduttiva del relatore Piccinelli e sulla base di alcune considerazioni svolte dalla presentatrice onorevole Titomanlio Vittoria e dal deputato Merenda, su proposta del Relatore stesso e d'accordo con il rappresentante del Governo, la Commissione delibera di dichiarare la propria incompetenza primaria sulla proposta di legge n. 2981, in quanto:

1) la norma di cui all'articolo 1 della proposta stessa risulta chiaramente pleonastica, non sussistendo dubbio che l'impresa esercitante il trasporto di persone in servizio di piazza debba essere considerata artigiana a tutti gli effetti di legge qualora presenti i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e sia iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane;

2) tale impresa infatti non può essere considerata un'impresa commerciale ambulante in quanto non esercita un'attività di scambio, né il suo titolare può essere considerato un dipendente degli Enti locali in carenza di un rapporto di pubblico impiego;

3) la norma di cui all'articolo 2 prevede la modifica degli articoli 115 e 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sulla circolazione stradale e dell'articolo 57 del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, sempre sulla disciplina della circolazione stradale, e pertanto concerne una materia, a giudizio unanime della Commissione Industria, chiaramente di competenza della X Commissione Trasporti della Camera.

La Commissione delibera pertanto, a norma del primo comma dell'articolo 37 del Regolamento, di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento in esame sia assegnato in competenza primaria alla Commissione X (Trasporti).

La Commissione Industria, nel contempo, ritiene tuttavia di dover esprimere un parere in ordine al merito dello stesso articolo 2 della proposta di legge in titolo, sottolineando la opportunità che: *a*) vengano stabiliti criteri di carattere generale ed univoci sulla disciplina dell'esercizio dell'auto-transporto di piazza mediante la predisposizione da parte dell'autorità governativa di un apposito regolamento-tipo; *b*) venga precisato che, ove l'autorizzazione di Pubblica

Sicurezza sia intestata al titolare di un'impresa artigiana esercente trasporto di persone in servizio di piazza, questa possa essere trasferita, in caso di morte del titolare, agli eredi legittimi, in armonia con quanto disposto dall'articolo 6 della succitata legge 25 luglio 1956, n. 860.

Dopo un breve intervento del deputato Gelmini, il quale si dichiara sostanzialmente d'accordo con le conclusioni del Relatore, il Sottosegretario Picardi, pur rimettendosi alla deliberazione della Commissione, ritiene di dover esprimere fin d'ora alcune riserve sulla portata e sul contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente accoglie una proposta del deputato Origlia di fissare, dall'entrante settimana, alle ore 9 l'inizio delle sedute della XII Commissione.

Comunica infine l'ulteriore calendario di *hearings* fissato per le settimane successive alle vacanze di Pasqua.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 8 MARZO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro per la sanità Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (2908).

Proseguendo nell'esame degli articoli la Commissione esamina un articolo 21-*bis* proposto dai deputati Barba e Usvardi concernente gli ospedali clinicizzati, che è illustrato dallo stesso onorevole Barba. L'onorevole Di Mauro si dichiara contrario all'emendamento da lui ritenuto superfluo, mentre il Relatore onorevole Lattanzio spiega come l'articolo sia necessario per consentire una

più esatta classificazione degli ospedali clinicizzati, i quali nella larga maggioranza dovrebbero essere equiparati agli ospedali provinciali. Il ministro Mariotti chiarisce come scopo fondamentale dell'articolo aggiuntivo sia quello di non sottrarre tali ospedali alla disciplina della legge e consentire che gli stessi abbiano le dotazione e le attrezzature degli ospedali provinciali o regionali. Dopo brevi interventi degli onorevoli Morelli, Pasqualicchio e Gennai Tonietti e chiarificazioni del Relatore, del Ministro e del Presidente, l'articolo è approvato nel seguente testo:

ART. 21-bis.

(Ospedali clinicizzati)

« Gli ospedali clinicizzati o comunque convenzionati con le Università comprendono reparti di cura e ricovero per tutte le malattie medico-chirurgiche, analogamente a quanto disposto dall'articolo precedente. Essi possono, altresì, disporre di reparti e servizi qualificati per attrezzature didattico-scientifiche in ragione delle finalità istituzionali ».

All'articolo 22 l'onorevole Abbruzzese propone di sostituire nel titolo « ospedali generali regionali » con « centri ospedalieri ».

Gli onorevoli Barba e Usvardi propongono un emendamento interamente sostitutivo, il quale, come spiega l'onorevole Usvardi, ha lo scopo principale di definire l'ospedale regionale sulla base dell'alta specializzazione e di consentire al Ministro della sanità l'inclusione di specializzazioni, successivamente riconosciute, oltre alla preparazione del personale ospedaliero.

L'onorevole Morelli dichiara, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 22. Il Presidente pone ai voti l'articolo 22 (con l'emendamento Barba-Usvardi), che risulta così approvato:

ART. 22.

(Ospedali generali regionali)

« Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.

Essi, oltre a possedere le unità di ricovero e cura e i servizi previsti per gli ospedali provinciali, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, cardiologia, ematologia, cardiocirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanità, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero.

Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, attrezzature idonee a consentire di collaborare alla ricerca scientifica e di contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico nonché scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. »

Ogni regione deve avere almeno un ospedale regionale ».

Il Presidente dichiara, quindi, decaduti o assorbiti gli emendamenti proposti dagli onorevoli Fada, Capua ed altri.

All'articolo 23 l'onorevole Barba illustra un emendamento interamente sostitutivo, spiegando i criteri in base ai quali sono classificati gli ospedali specializzati; l'onorevole Zanti illustra un emendamento tendente ad affidare il riconoscimento di questi ospedali ai consigli regionali. L'onorevole De Lorenzo illustra un emendamento abrogativo del primo comma, rilevando che la specializzazione richiesta per questo tipo di ospedale non può trovarsi in un ospedale di zona, ma può essere consentita solo agli ospedali più importanti. Dopo dichiarazioni dell'onorevole Zanti, che ritira il proprio emendamento aderendo all'emendamento Barba-Usvardi, il Presidente pone ai voti la soppressione del primo comma proposta dall'onorevole De Lorenzo, che è approvata, e l'emendamento Barba-Usvardi, anch'esso approvato. A seguito delle modifiche apportate l'articolo 23 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 23.

(Ospedali specializzati provinciali e regionali)

« Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'*hinterland* di servizio, dell'organizzazione tecnica, della do-

tazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione.

Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato».

All'articolo 24 l'onorevole Di Mauro illustra un emendamento soppressivo richiamandosi alle considerazioni più volte fatte in materia di ospedali geriatrici; l'onorevole Usvardi illustrando un suo emendamento sostitutivo spiega i motivi per i quali a suo avviso debbano esistere ospedali specializzati per lungo-degenti e per convalescenti, concordando con l'onorevole Di Mauro per quanto concerne i geriatrici. Il ministro Mariotti richiamandosi a quanto detto in precedenza sull'aggravio della retta ospedaliera per i lungo-degenti quanto questi siano inseriti in un ospedale generale esprime l'avviso che gli ospedali in prospettiva debbano distinguersi in ospedali che assicurano una assistenza per breve degenza e ospedali per lungo-degenti, ciò consentirà anche un risparmio di spesa. L'onorevole Gennai Tonietti esprime le sue preoccupazioni sui lungo-degenti, i quali potrebbero aver bisogno delle cure proprie dell'ospedale. L'onorevole Di Mauro dichiara di ritirare il proprio emendamento dopo le spiegazioni fornite dal Ministro e dal Relatore. Dichiarano, altresì di ritirare i propri emendamenti l'onorevole Cattaneo Petrini e l'onorevole De Lorenzo. Il Presidente pone, quindi, ai voti il testo dell'emendamento Barba-Usvardi che, divenuto articolo 24, così recita:

ART. 24.

« Gli ospedali per lungo-degenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'*hinterland* di servizio, nonché dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta.

Gli ospedali per lungo-degenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale ».

All'articolo 25 il Presidente fa rilevare che il Governo ha fatto proprio un emenda-

mento sostitutivo proposto dagli onorevoli Barba e Usvardi, che ha un contenuto quasi integralmente identico a quello proposto nel suo parere dalla Commissione bilancio.

L'onorevole Capua, di fronte a questa improvvisa novità chiede se non sia il caso di sospendere la discussione per consentire ai componenti della Commissione di approfondire il nuovo testo. Il relatore Lattanzio dichiara che, sul testo proposto dalla Commissione bilancio, ha già ampiamente discusso la Commissione: pertanto si dichiara contrario al rinvio. L'onorevole Barba illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo facendo presente come questo emendamento accolga in pratica le osservazioni fatte dalla Commissione bilancio, osservazioni che grosso modo corrispondono agli orientamenti generali della Commissione in sede di discussione generale. L'onorevole Di Mauro illustra un proprio emendamento simile all'emendamento Barba-Usvardi, vorrebbe però che nel testo dell'articolo fosse precisato il dovere per il Ministro di sentire, nel predisporre il disegno di legge, i Consigli regionali. Il relatore onorevole Lattanzio osserva che tale dovere sussiste per il Ministro all'atto della formulazione del piano, mentre il ministro Mariotti si associa al Relatore e chiarisce come competente ad emanare la legge di cui tratta l'articolo è il Parlamento, pertanto esiste una assoluta garanzia che saranno rispettate le esigenze di tutte le regioni. L'onorevole Capua dichiara di non poter assolutamente condividere l'impostazione data alla formulazione dei piani che creerà solo ulteriore confusione e l'onorevole Di Mauro insiste nella sua richiesta. L'onorevole Usvardi fa quindi presente che i rappresentanti regionali sono, inclusi nel comitato previsto dall'articolo 26. Dopo dichiarazione dell'onorevole De Lorenzo, che ritira il proprio emendamento, il Presidente pone ai voti il testo dell'emendamento Barba, che divenuto articolo 25, è così formulato:

ART. 25.

Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale:

a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge;

b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attività ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;

c) la ripartizione regionale quanti-qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);

d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonché la distribuzione dei posti-letto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici;

e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.

Con la predetta legge verranno altresì indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle regioni nelle medesime attività.

Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi è presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e del tesoro. Sul relativo schema di disegno di legge è sentito il Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 26.

L'onorevole Barba illustra un articolo aggiuntivo che concerne l'elaborazione del Piano nazionale ospedaliero, al quale l'onorevole Di Mauro si dichiara contrario, ritenendolo superfluo. Il relatore Lattanzio propone un emendamento aggiuntivo. La Commissione, quindi, approva, dopo aver respinto la proposta soppressiva dell'onorevole Di Mauro, l'articolo 25-bis nel seguente testo:

ART. 25-bis.

Il Ministro per la sanità, attenendosi alle direttive del programma economico nazionale, della presente legge, della legge di programma di cui al precedente articolo 25, nonché, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, recepisce i programmi regionali ospedalieri ed elabora di intesa con i Ministri del bilancio e la programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici, il piano nazionale ospedaliero, previo parere del Comitato nazionale per la

programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 26, e lo sottopone all'approvazione del CIPE. Il predetto piano è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Il piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di durata della legge di programma di cui al precedente articolo 25, stabilisce i criteri per l'impiego dei mezzi finanziari statali di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei mezzi di cui dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo articolo 32.

A tal fine il piano:

a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;

b) definisce i criteri territoriali e qualitativi per la utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo articolo 31.

All'articolo 26 l'onorevole De Lorenzo illustra un emendamento sostitutivo che prevede una diversa formazione del comitato sanitario regionale; modifiche alla composizione dello stesso comitato propongono gli onorevoli Barba e Usvardi (4 rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia e 8 rappresentanti della Associazione nazionale dei comuni d'Italia), Cattaneo Petrini, Bemporand e altri (5 rappresentanti invece di 3 per la federazione nazionale delle associazioni di categoria), Barbaccia, Gennai Tonietti, Scarpa ed altri (riduzione alla metà dei rappresentanti dei vari Ministeri), Magri, Spinelli, Storti ed altri. Degli emendamenti presentati sono approvati solo quelli proposti dagli onorevoli Barba e Bemporand.

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 26 è approvato nel seguente testo:

ART. 26.

« È istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanità, che lo presiede, e composto:

a) dagli assessori regionali della sanità;
b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanità;

c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori più rappresentative;

d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle ri-

spettive federazioni nazionali delle associazioni;

e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dalla federazione degli ordini dei medici;

f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia;

g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Il Comitato dura in carica 5 anni».

All'articolo 27 l'onorevole De Lorenzo, presentatore dell'emendamento sostitutivo, chiede nuovamente che sia sospesa la discussione per poter approfondire il nuovo testo accolto dal Governo. L'onorevole Usvardi illustra un emendamento interamente sostitutivo; un analogo emendamento illustra l'onorevole Di Mauro. Respinta la richiesta sospensiva, il Presidente pone ai voti l'emendamento Barba Usvardi dopo dichiarazione degli onorevoli Di Mauro e Fada, che ritirano i propri emendamenti. L'emendamento è approvato con l'aggiunta della parola «luogo-degenti» proposta dall'onorevole Pasqualicchio e di un comma aggiuntivo proposto dal Relatore. A seguito delle modifiche apporta l'articolo 27 rimane così approvato:

ART. 27.

Ciascuna Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore ospedaliero con la legge di approvazione del piano quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa ha potestà legislativa.

La predetta legge si uniforma alle scelte del programma economico nazionale nonché ai principi della presente legge e della legge di programma di cui al precedente articolo 25 e indica la previsione degli interventi regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali, al-

l'impianto, trasformazione, ammodernamento o soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.

La legge regionale determina inoltre la sfera d'azione di ciascuno ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete dei presidi sanitari locali.

Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti; di almeno un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti o di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.

La legge regionale prevede la costituzione di nuovi Enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto dei criteri di economicità di gestione.

Nessun ente pubblico, ad eccezione degli Istituti universitari relativamente alle costruzioni di proprie cliniche, potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti nella legge di cui ai commi precedenti.

Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge.

Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore ospedaliero.

Qualora la Regione non provvedesse a quanto disposto dal presente articolo il ministro della Sanità invia un suo commissario per la convocazione d'ufficio del Consiglio regionale ».

All'articolo 28 l'onorevole De Lorenzo presenta e successivamente ritira un emendamento soppressivo dell'intero articolo. L'onorevole Zanti illustra un emendamento tendente a modificare la composizione del comitato provinciale, emendamenti parzialmente sostitutivi propongono gli onorevoli Barba e Usvardi, Barbaccia, Spinelli e Magri. Posto ai voti l'emendamento sostitutivo Zanti è respinto mentre l'onorevole De Lorenzo ritira il pro-

prio. È approvato, invece l'emendamento Barba Usvardi e sono dichiarate soppresse per coordinamento le parole riferentesi agli ospedali mutualistici. A seguito delle modifiche apportate l'articolo 28 risulta così formulato :

ART. 28.

« In ogni provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e composto dai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri operanti nella provincia, oltre che, ove esista, da un rappresentante della facoltà di medicina dell'Università degli studi.

Il comitato ha il compito di coordinare l'attività ospedaliera nell'ambito della provincia in relazione anche alle attività in essa esercitate dagli altri presidi sanitari ».

All'articolo 29 l'onorevole De Lorenzo presenta e successivamente ritira un emendamento sostitutivo; altro emendamento sostitutivo presenta l'onorevole Barba, un emendamento quasi analogo a quest'ultimo illustra l'onorevole Monasterio, il quale dichiara di aderire all'emendamento Barba. Posto ai voti l'emendamento Barba, che diventa articolo 29 è così approvato:

ART. 29.

« Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziati in relazione ai mezzi finan-

ziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente articolo 27, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.

La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sarà effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione ».

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 marzo 1967, nel comunicato della Commissione Lavori pubblici (IX), a pagina 3, seconda colonna, il primo periodo del secondo capoverso va sostituito dal seguente: « Il deputato Degan, intervenendo a sua volta, rileva come il provvedimento in esame, applicandosi, anche dopo la riforma generale, al di fuori delle zone cosiddette di accelerata urbanizzazione, nel giro di alcuni anni avrà una applicazione notevolmente estesa e perciò deve essere nella sua formulazione accuratamente meditato ».

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 9 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Santa Sede relativi all'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sull'istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, effettuati in Roma l'11 ottobre 1963 (1773) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Ghio.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Variazione al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 (Terzo provvedimento) (3692) — Relatore: Galli — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

Parere sui disegni di legge:

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Galli;

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » (3364) — (*Pa-*

rere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Buttè;

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3528) — (Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: De Pascalis;

Ulteriore integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (3779) — (Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Ghio;

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3594) — (Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: De Pascalis.

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3777) — (Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Lezzi.

Parere sulle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme integrative delle disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (807);

GIUGNI LATTARI JOLE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 226, al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica comunque in servizio militare alla data del 23 marzo 1939 (1386);

— (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Pedini.

STORTI e ARMATO: Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografici (3267) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Biasutti;

LETTIERI ed altri: Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (3512) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Pedini;

BIANCHI GERARDO: Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato (3631) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Barbi;

STORCHI: Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici (3706) — (Parere alla III Commissione) — Relatore: Pedini;

BRANDI: Norme in materia di appalti di opere pubbliche (3279) — (Parere alla IX Commissione) — Relatore: Micheli;

RUSSO SPENA: Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate (2867) — (Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Barbi;

ARMATO ed altri: Disposizioni concernenti il personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato (2935) — (Parere alla I Commissione) — Relatore Barbi;

CERVONE e LETTIERI: Passaggio nella carriera superiore del personale già dei ruoli aggiunti del Ministero dell'interno, in base al titolo di studio (3054) — Relatore: Barbi;

ARMATO: Rivalutazione dell'anzianità maturata nelle Forze armate e nei Corpi di polizia dai sottufficiali passati all'impiego civile (3069) — (Parere alla I Commissione) — Relatore Barbi;

DE MEO: Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del servizio veterinario militare (3172) — (Parere alla VII Commissione) — Relatore: De Pascalis;

BORGHI ed altri: Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165 (3268) — (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Fabbri Francesco.

FAILLA ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 (3744) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Fabbri Francesco.

DE MARIA e USVARDI: Istituzione presso il Ministero della sanità dell'Ispettorato generale delle Forze di Polizia sanitaria (3558) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: De Pascalis;

ERMINI: Modifica dell'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3822) (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Fabbri Francesco.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Giovedì 9 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate,

dell'autunno 1966 (3839) — (*Parere della VI Commissione*);

TOGNI ed altri: Modificazioni degli articoli 27 e 28 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3812);

— Relatore: Helfer.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) — Relatore: Merenda — (*Parere della I, V e X Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,15.